

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI ESENTE DATA



09750/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 14765/2017

Cron. 9750

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 23/01/2019
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14765-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa

dall'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

2019

(omissis) SOCIETA' CONSORTILE PER

289

AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi (omissis)), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentata e difesa dagli avvocati
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 996/2016 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 09/12/2016 R.G.N. 439/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 9.12.2016, respingeva il gravame proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, con riferimento a precedente sentenza del Tribunale di Agrigento – dichiarativa della nullità del termine finale apposto ai contratti di somministrazione stipulati con la (omissis) s.p.a., con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla (omissis) s.p.a. a far data dal 4.6.2007 – aveva rigettato, per la ritenuta maturazione del termine di decadenza fissato dall'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010, la domanda della (omissis), intesa ad ottenere la declaratoria di un avvenuto trasferimento di azienda dalla (omissis) alla S.C.P.A. (omissis) e la conseguente condanna della cessionaria a riammetterla in servizio ed a pagarle le mensilità retributive dalla data del trasferimento.

2. La Corte di Palermo rilevava che il primo (60 gg.) del duplice termine, applicabile ai sensi del comma 4, lett. c, dell'art. 32 l. cit., con richiamo alle disposizioni novellate dell'art. 6 della legge 604/66, fosse decorso prima dell'offerta delle proprie energie lavorative da parte dell'appellante con il telegramma del 2.4.2014, per esserne il termine iniziale ancorato alla data del trasferimento, intervenuto, per ammissione della stessa appellante, in data I.11.2012. Riteneva che, anche per l'ipotesi in cui il lavoratore intendesse far valere nei confronti della cessionaria la cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., il termine di decadenza ivi previsto fosse da ritenere applicabile e che l'effetto preclusivo si fosse determinato.

3. In particolare, riteneva non condivisibile la tesi dell'impossibilità dell'estensione analogica della indicata decadenza ad ipotesi non prevista, in violazione dell'art. 14 Disp. Prel. al cod. civ., in quanto il

termine decadenziale doveva ritenersi operante, secondo la generale previsione della norma (art. 32, co. 4, lett c, l. 183/2010), anche al caso - diverso da quello in cui si contestava la legittimità del trasferimento d'azienda - in cui si invocasse il riconoscimento del diritto, negato, di proseguire il rapporto di lavoro presso il cessionario, attesa la *ratio* della norma, volta a tutelare l'esigenza di celere definizione delle situazioni giuridiche controverse. L'automatismo della prosecuzione del rapporto presso il cessionario doveva, secondo la Corte, essere coordinato con la previsione normativa del termine di decadenza anche per manifestare la volontà di avvalersi del trasferimento d'azienda attraverso l'offerta delle proprie energie lavorative e non poteva rilevare in senso contrario la circostanza che il rapporto di lavoro con la (omissis) era stato dichiarato costituito solo con la sentenza n. 308 del 12.2.2014, in quanto la decorrenza dei termini di decadenza non poteva ritenersi impedita dalla pendenza del giudizio volto all'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di somministrazione, né poteva reputarsi precluso all'interessata l'esercizio dei diritti che da tale cessione le derivavano.

4. Di tale decisione ha domandato la cassazione la (omissis), affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società consortile (omissis) .

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010, dell'art. 6, comma 1, della legge 604/1966, degli artt. 12 e 14 delle Preleggi ed, in via gradata, rileva che debba essere sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett c) cit. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che con la l. 183/2010 il legislatore ha assoggettato al doppio regime di decadenza di cui all'art. 6 l. n. 604766 altri atti estintivi e di gestione del rapporto di lavoro, diversi dal licenziamento, di cui si contesti la legittimità, con l'esplicita finalità di evitare comportamenti opportunistici e dilatori posti in essere dai lavoratori per massimizzare gli effetti economici di un'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda. Rileva che la limitazione temporale dell'azione giudiziaria rivesta carattere eccezionale e che pertanto sia necessaria un'interpretazione rigorosa del perimetro della norma, rigidamente legata al significato delle parole utilizzate.

2. Osserva che il testo dell'art. 6 della l. 604/66 prevede che il licenziamento "deve essere impugnato" e che l'effetto estensivo dell'art. 32, comma 4, lett. c), secondo cui tale disposizione si applica anche "alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del cod. civ." con decorrenza del termine dalla data del trasferimento, stante il principio dell'inapplicabilità dell'analogia alle norme eccezionali, non possa condurre a ritenere che il termine di impugnazione sia riferibile ad ipotesi diverse da quelle in cui si contesti (impugni, ovvero neghi) la validità della cessione del contratto. D'altronde, anche nell'ipotesi residuale di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) legge cit., norma di chiusura, il presupposto dell'azione costituiva è un atto o contratto di cui si contesti la validità e peraltro nella specie solo tardivamente era stata formulata l'eccezione di decadenza ai sensi di tale ultima previsione.

3. Ulteriore argomento di carattere letterale idoneo a disattendere la interpretazione del giudice del gravame è costituita, secondo la difesa di parte ricorrente, dal riferimento contenuto nella norma scrutinata alla "avvenuta" cessione, ciò che circoscrive l'ambito di sua

applicazione al caso del lavoratore che, contestando il trasferimento d'azienda, pretenda di rimanere in capo la cedente. Si osserva altresì che, se la disposizione venisse interpretata in modo diverso da quello patrocinato, si realizzerebbe un meccanismo irrazionale, suscettibile di far decorrere il termine di decadenza prescindendosi dalla effettiva conoscenza della vicenda da parte del dipendente estraneo al trasferimento d'azienda, dovendo altrimenti sostenersi, per superare una tale incoerenza, che il termine per impugnare decorra da quando il lavoratore ha avuto una comunicazione del trasferimento d'azienda, onere però non previsto dall'ordinamento. Una diversa interpretazione porrebbe la norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poichè tale situazione verrebbe trattata in modo ingiustificatamente analogo al caso inverso in cui il lavoratore ha avuto percezione della cessione del proprio contratto di lavoro, continuando a rendere la prestazione per il cessionario, e perché sarebbe pregiudicato il suo diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., sotto il profilo della compromissione dell'accesso alla giustizia.

4. Con il secondo motivo, la (omissis) lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. c) della l. 183/2010, degli artt. 11, 117 Cost. e degli artt. 3 e 4 della Direttiva n. 23/2001/CE e, in via graduata, chiede che venga disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, assumendo che l'interpretazione della Corte capitolina viola il canone dell'interpretazione conforme cui è tenuto il giudice nazionale, che, in caso di contrasto insanabile tra norma interna e diritto dell'Unione, è tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E. Adduce che, infatti, la lettura della norma finirebbe per restringere arbitrariamente l'operatività della Direttiva richiamata, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o di parti di esse, e rileva che

B

tutti gli articoli della Direttiva denotino il carattere inderogabile della disciplina del trasferimento d'azienda con riferimento ai diritti dei prestatori di lavoro.

5. Osserva che questa Corte, con sentenza n. 12919 del 23.5.2017, ha ben evidenziato che nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario che non necessita di consenso da parte dei contraenti ceduti e che a tale regola non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori, sicchè la interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. c) della l. 183/2010 seguita dai giudici del merito stride con l'obiettivo della Direttiva di tutelare i lavoratori ceduti ed il loro diritto di mantenere il posto di lavoro con il cessionario alle condizioni pattuite con il cedente. Diversamente opinando, sarebbe previsto un effetto decadenziale generale in caso di inerzia del lavoratore, in contrasto con il principio di automaticità del trasferimento di cui alla Direttiva 23/2001/CE.

6. Con il terzo motivo, la ricorrente ascrive alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett c) l. 183/2010 e degli artt. 2112 e 2935 c.c., ritenendo necessaria per l'operatività della decadenza la conoscenza, da parte del lavoratore, dell'avvenuto trasferimento d'azienda, al fine di contestare la mancata cessione del proprio contratto di lavoro. Rileva come la Corte di appello indichi come data in cui la lavoratrice ha avuto contezza del trasferimento quella del I.11.2012, precisando che l'offerta delle energie lavorative sia avvenuta solo il 2.4.2014, non considerando che il telegramma con il quale si invitata l'azienda ad accettare la messa a disposizione delle proprie energie lavorative era pervenuto entro 60 gg. dalla data di costituzione del rapporto tra ricorrente e (omissis) in forza della sentenza del Tribunale di Agrigento (Palermo) del 12.2.2014 n. 308 e che, alla data di ritenuta

decorrenza del termine di impugnazione, il rapporto di lavoro della (omissis) non era neppure intercorrente con l'impresa cedente, ma con l'agenzia per il lavoro (omissis) s.p.a. Si sottolinea l'insuscettibilità per rapporti neppure costituiti a subire l'effetto della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c., a ciò dovendo conseguire che il diritto di impugnare l'eventuale mancata cessione del contratto poteva sorgere solo per effetto della sentenza costitutiva del rapporto tra la cedente e la ricorrente, per essere solo a tale il diritto esercitabile ai sensi dell'art. 2935 c.c

7. Con il quarto motivo, ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett c, l. cit. e dell'art. 2697 c.c., essendo a carico dell'eccipiente provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, ossia l'assolvimento degli oneri pubblicitari relativi al trasferimento d'azienda che avrebbero consentito la conoscenza dello stesso da parte della lavoratrice appellante.

8. Il quinto motivo attiene alla dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo la ricorrente che la legge regionale siciliana n. 11 del 2010 - il cui comma 6 prevedeva che il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, fosse trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino - aveva comportato il trasferimento del personale e che l'applicazione della decadenza avrebbe paralizzato gli effetti automatici dell'art. 111 c.p.c., che prevede che la pronuncia contro il cedente espliciti i suoi effetti contro il successore a titolo particolare.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri.

10. L'art. 32, comma 4, L. n. 183\10 stabilisce che le disposizioni di cui all'art.6 (novellato) si applicano anche: (...) "c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento".

11. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato art.32, comma 4, lett. C, considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d'azienda ed il lavoratore intenda far accertare l'intervenuta cessione di detto contratto, in conformità all'esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.

12. Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando *per tabulas* che l'appellante, dopo il trasferimento d'azienda dalla (omissis) alla S.C.P.A. (omissis), intervenuto per sua ammissione in data 1.11.2012, aveva atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui la (omissis) avrebbe dovuto manifestare alla (omissis) la volontà di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.

13. La tesi seguita dalla sentenza impugnata è erronea.

14. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicché non

vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta *ope legis*, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda *contestare* la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale *impugnazione* nel termine di cui all'art. 32, co. 4 lett. c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente ^(omissis), egli dedusse "l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'odierna controricorrente ^(omissis)", e dunque la successione della stessa nel diritto controverso" (pag. 7 controricorso).

15. Del resto l'art. 32, comma 4, L. n. 183\10 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di *impugnazione* del licenziamento di cui all'art.6 (novellato) L. n. 604\66, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di *impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c.*, in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

16. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio decidendo l'intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, nonché per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23.1.2019


Il Consigliere estensore

Dott. Rosa Arienzo



Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

